

Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione: all'esame del Parlamento

28 Giugno 2011

è stato assegnato alle Commissioni riunite Affari Costituzionali e Giustizia del Senato e alla Commissione Giustizia della Camera dei Deputati, lo Schema di decreto legislativo recante il "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia" (**Atto n. 373** -Relatori rispettivamente Sen. Carlo Vizzini e Filippo Berselli del Gruppo parlamentare PdL e On. Angela Napoli del Gruppo parlamentare FLI), per il parere al Governo da rendersi entro il 15 agosto.

Lo Schema di D.Lgs, adottato **in attuazione delle deleghe previste dagli articoli 1 e 2 della legge 136/2010 (Piano straordinario contro le mafie)**, è articolato in **cinque libri**:

- Libro I: La criminalità organizzata di tipo mafioso;
- Libro II: Le misure di prevenzione;
- Libro III: Nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia;
- Libro IV: Le attività informative ed investigative nella lotta contro la criminalità organizzata. L'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata;
- Libro V: Modifiche al codice penale e alla legislazione penale complementare.

In particolare, con riferimento al **Libro III**, viene disciplinato il procedimento per il rilascio della documentazione antimafia.

Lo Schema provvede, innanzitutto, a **individuare i soggetti pubblici tenuti all'acquisizione della suddetta documentazione** prima di stipulare, approvare o autorizzare i contratti e subcontratti relativi a lavori, servizi e forniture pubblici, precisando che in tale novero vi **rientrano anche i contraenti generali** di cui all'art. 176 del Dlgs 163/2006.

La documentazione antimafia **è costituita dalla comunicazione e dall'informazione antimafia**, a tal fine vengono elencate le situazioni relative ai tentativi di infiltrazione mafiosa che danno luogo all'adozione dell'informazione interdittiva, si tratta, in particolare:

- della turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.);
- della turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art. 353 bis c.p.);
- della truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (640 bis c.p.), nonché di estorsione (629 c.p.), associazione di tipo mafioso (416 bis c.p.) sequestro di persona a scopo di rapina od estorsione (630 c.p.), usura (644 c.p.);
- dell'omessa denuncia all'autorità giudiziaria di essere stati vittima di reati di tipo mafioso.

Vengono, inoltre, **individuati i soggetti sottoposti alla verifica antimafia** e disciplinata la **validità della documentazione** antimafia. A tale ultimo riguardo, viene previsto che **la comunicazione** antimafia è **utilizzabile per un periodo di sei mesi dalla data del rilascio**, anche per altri procedimenti riguardanti i medesimi soggetti, mentre **l'informazione** antimafia è **utilizzabile per un periodo di dodici mesi dalla data del rilascio**, qualora non siano intervenuti mutamenti nell'assetto societario e gestionale dell'impresa oggetto dell'informazione, e anche per altri procedimenti riguardanti i medesimi soggetti. La mancata comunicazione delle modifiche intervenute viene espressamente sanzionata.

Con riferimento alla **comunicazione antimafia** viene chiarito che è **rilasciata dal prefetto** ed è **conseguita mediante consultazione della Banca dati nazionale**.

In particolare, il rilascio della comunicazione è **immediato se non emerge la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto**. In caso contrario, **il prefetto effettua le necessarie verifiche** e accerta la corrispondenza dei motivi ostativi emersi alla situazione aggiornata del soggetto sottoposto agli accertamenti. Qualora le suddette verifiche diano esito positivo, il prefetto rilascia la comunicazione antimafia **interdittiva**; nel caso, invece, di esito negativo, il prefetto rilascia la comunicazione antimafia **liberatoria**, entro 45 giorni dalla richiesta.

Viene anche prevista la possibilità di ricorrere all'**autocertificazione** per i contratti e subcontratti relativi a lavori, servizi o forniture **dichiarati urgenti ed i provvedimenti di rinnovo**, conseguenti a provvedimenti già disposti, nei casi in cui non è richiesta l'informativa antimafia. Si può, altresì, ricorrere all'autocertificazione quando gli atti e i provvedimenti della pubblica amministrazione riguardano:

- attività private, sottoposte a regime autorizzatorio, che possono essere intraprese su segnalazione di inizio attività da parte del privato alla pubblica amministrazione competente;
- attività private sottoposte alla disciplina del silenzio assenso, indicate nella tabella C annessa al regolamento approvato con DPR 300/1992.

Anche l'**informativa antimafia** viene **rilasciata dal prefetto** ed è conseguita mediante **consultazione della Banca dati nazionale**. Tale informativa deve essere acquisita prima di stipulare o autorizzare i contratti e i subcontratti, ovvero prima di rilasciare o consentire taluni provvedimenti, espressamente individuati dall'art. 77 del provvedimento, e di valore pari o superiore alle soglie previste.

A tal fine, è espressamente **vietato, a pena di nullità, il frazionamento** dei contratti, delle concessioni o delle erogazioni se compiuto con lo scopo di eludere il suddetto obbligo.

La **richiesta** dell'informazione deve essere **effettuata** attraverso la banca dati **al momento dell'aggiudicazione** del contratto **ovvero trenta giorni prima della stipula del subcontratto**.

Al riguardo, vengono disciplinati gli effetti e i casi di rilascio dell'informativa interdittiva. In particolare, viene conferita al prefetto **la facoltà di desumere il tentativo di infiltrazione mafiosa da provvedimenti di condanna anche non definitiva** per reati strumentali all'attività delle organizzazioni criminali, **unitamente a concreti elementi da cui risulti che l'attività d'impresa possa essere oggetto del condizionamento mafioso anche indiretto**.

Viene, inoltre, demandato ad un successivo regolamento l'**individuazione delle diverse tipologie di attività suscettibili di infiltrazione mafiosa nell'attività di impresa**, per le quali è sempre obbligatoria l'acquisizione della documentazione indipendentemente dal valore del contratto, subcontratto, concessione, erogazione o provvedimento di cui all'art. 77 del provvedimento.

Analogamente a quanto previsto per la comunicazione antimafia, viene previsto il rilascio dell'informativa in via immediata, salvo che dalla consultazione della banca dati emerga la sussistenza di cause di decadenza, sospensione o di divieto ovvero del tentativo di infiltrazione mafiosa. Viene, però, specificato che nei casi di urgenza o di inutile decorso del termine, i soggetti tenuti all'acquisizione della stessa **procedono anche in sua assenza**. In tale caso, i contributi, i finanziamenti, le agevolazioni e le altre erogazioni sono **corrisposti sotto condizione risolutiva**.

Con apposita norma vengono disciplinati i **poteri di accertamento e le modalità di accesso del prefetto nei cantieri delle imprese interessate all'esecuzione di lavori pubblici**, al fine di prevenire infiltrazioni mafiose nei pubblici appalti. La suddetta disposizione si applica a tutti i soggetti che intervengono a qualunque titolo nel ciclo di realizzazione dell'opera, anche con noli e forniture di beni e prestazioni di servizi, ivi compresi quelli di natura intellettuale, qualunque sia l'importo dei relativi contratti o dei subcontratti. La norma definisce puntualmente la procedura, **prevedendo anche l'eventuale audizione dell'interessato** e l'inserimento, con criteri e modalità standardizzati, dei dati acquisiti nel corso degli accessi all'interno del sistema informatico costituito presso la Direzione investigativa antimafia.

Per quanto concerne gli effetti delle informazioni del prefetto, viene stabilito che il rilascio dell'informazione interdittiva comporta **il divieto per le amministrazioni interessate di stipulare, approvare e autorizzare i contratti e subcontratti, e di autorizzare, rilasciare e consentire le concessioni e le erogazioni**. Nel caso in cui gli elementi relativi ai tentativi di infiltrazione mafiosa siano **accertati successivamente alla stipula del contratto, è sancita la revoca delle autorizzazioni e delle concessioni o il recesso dai contratti** fatto salvo il pagamento del valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite.

Viene, inoltre, **istituita, presso il Ministero dell'Interno**, Dipartimento per le politiche del personale dell'amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie, la **banca dati nazionale unica della documentazione antimafia** che è collegata al Centro Elaborazione Dati di cui all'art. 8 della L. 121/1981.

Nella Banca dati **sono contenute le comunicazioni e le informazioni antimafia liberatorie e interdittive**, inoltre, tramite il collegamento al sistema informatico, costituito presso la Direzione Investigativa Antimafia, **consente la consultazione dei dati acquisiti nel corso degli accessi nei cantieri delle imprese** interessate dall'esecuzione di lavori pubblici.

Vengono rinviate ad un successivo decreto ministeriale, tra l'altro, la disciplina delle modalità: di funzionamento della banca dati; di autenticazione, autorizzazione e di registrazione degli accessi e delle operazioni effettuate sulla banca dati; di accesso da parte del personale delle Forze di polizia, dell'Amministrazione dell'interno e della Direzione Nazionale Antimafia.

Il sistema informatico garantisce, in ogni caso, l'**individuazione del soggetto che effettua ciascuna interrogazione e conserva traccia di ciascun accesso**.

Dopo l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari lo Schema, tornerà al Consiglio dei

Ministri per l'approvazione definitiva.